1

Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area IV-URPG –

MIBACT-DG-BIC
UPROT
0023174 07/12/2015
Cl. 40.10.04/4.68

Roma, 3 dicembre 2015

Al Presidente della Fondazione FS Italiane
P.zza della Croce Rossa n.1
ROMA

e p.c. Al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo – Direz. Gen.
Per le Biblioteche, gli Istituti Culturali
ed il diritto d'Autore
mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it
ROMA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
-4 DIC. 2015
SEGRETERIA

Oggetto: Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361.

In relazione all'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, l'approvazione e l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle Modifiche apportate in data 29 luglio 2015 allo statuto della Fondazione FS Italiane, di cui all'atto pubblico (rep.50790, racc.25134) a rogito del notaio Nicola Atlante, si comunica che le stesse sono state approvate ed iscritte in data odierna nel predetto Registro.

Si rappresenta ,altresì, che, ai sensi dell'art.4, c.2 del citato d.p.r., nel Registro dovranno essere iscritte le eventuali ulteriori modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Inoltre, al fine di permettere la vigilanza e il controllo, poteri attribuiti al Prefetto dall'art.5 del citato d.p.r., sarà inoltre necessario che codesta Fondazione trasmetta, annualmente, una relazione sull'attività posta in essere e un aggiornamento sulla situazione economica e patrimoniale.

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, che legge per conoscenza, si da comunicazione ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.M. 7 maggio 2002.

Il Dirigente
(Bellucci)

Prefettura di Roma - AREA IV - Enti Morali e Culti - Sanzioni Amministrative Antidroga - Prot. Uscita N.0345546 del 04/12/2015

REPERTORIO

ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N.50790 Raccolta N.25134

MODIFICHE STATUTARIE DELLA
"Fondazione FS Italiane"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio
(29 luglio 2015)
in Roma, piazzale della Croce Rossa 1;
alle ore 9,30
avanti a me dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma

Registrato a Roma 5
il - 6 AGO. 2015
N. 11599
Serie 1/T
Esatti Euro 200,00

è presente

l' Ing. Mauro MORETTI, nato a Rimini il 29 ottobre 1953, domiciliato per la carica in Roma piazzale della Croce Rossa 1.

Della identità personale di essi comparenti, io Notaio sono certo.

Il comparente dichiara di agire quale Presidente della

"FONDAZIONE FS ITALIANE"

con sede a Roma piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale 97741190587, registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma n. 938/2013, (di seguito "Fondazione")

ricorda che

1

la Fondazione fu costituita con atto notaio Nicola Atlante di Roma Repertorio N.43798 e Raccolta N.20463 del 6 marzo 2013 da: "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", "Trenitalia S.p.A." e "Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni";

2

lo statuto vigente della Fondazione (approvato in occasione della sua costituzione) prevede:

- all'articolo 10 che (i) il Consiglio di Amministrazione tra l'altro assume, nei limiti e secondo la procedura di cui al successivo articolo 15, le delibere concernenti le modifiche dello statuto; (ii) le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iii) il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e circa le modifiche dello statuto delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, precisando che in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza;
- all'articolo 15 che le modifiche dello statuto, ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali della Fondazione, potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ferma la successiva approvazione da parte della Prefettura competente;

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 44250157 Fax 44250130

i Consiglieri attualmente in carica sono numero quattro, compreso il Presidente;

e quindi mi richiede

di redigere il verbale della riunione del Consiglio della Fondazione, limitatamente alle modifiche statutarie di cui al successivo ordine del giorno

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto;

= che il Consiglio si è qui riunito oggi, previa regolare convocazione secondo statuto,

per deliberare sul seguente ordine del giorno

- punti da 1 a 5 compresi e punto 7: omissis;
- punto 6: approvazione modifiche statutarie e adesione MIBACT;

= che il Consiglio ha già deliberato sui punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno, come da verbale redatto dal Segretario della Fondazione;

= di aver già identificato e verificato la legittimazione dei seguenti Consiglieri, oltre ad esso Presidente: signori Michele Mario Elia, Maurizio Gentile, Vincenzo Soprano e dunque tutti i Consiglieri; e dei seguenti Revisori: signori Claudio Bianchi e Federico Ragnini mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente dei revisori signor Oscar Cosentini;

= che sono inoltre presenti il Direttore della Fondazione signor Luigi Cantamessa e il Segretario della Fondazione signora Elisabetta De Castro;

e che pertanto

l'odierna riunione è regolarmente costituita a norma di statuto.

Preliminarmente ciascun intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Quindi il Presidente

illustra le proposte di modifica dello statuto volte a consentire l'adesione del MIBACT.

****

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente apre la votazione.

Il consiglio d'amministrazione della

"Fondazione FS Italiane"

alla unanimità delibera quanto segue

1

sono apportate allo statuto vigente della Fondazione, le seguenti modifiche:

Art. 4:

Fondatori Promotori, Aderente Istituzionale e Aderenti Sostenitori

1. Sono Fondatori Promotori della Fondazione:
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Trenitalia S.p.A.

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni.

2. È Aderente Istituzionale della Fondazione il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il quale, in virtù della sua peculiare missione istituzionale, contribuisce alla vita ed al perseguimento delle finalità della Fondazione sostenendo le iniziative di rilievo culturale e turistico promosse dalla medesima. In particolare, il contributo di tale Aderente Istituzionale consiste nella prestazione, a titolo gratuito, delle seguenti attività, anche in via alternativa tra loro:

a) concessione di patrocini per eventi organizzati dalla Fondazione di rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di promozione turistica

b) rilascio di autorizzazioni all'utilizzo del proprio logo associato a quello della Fondazione, in locandine o altro materiale promozionale

c) promozione di eventi organizzati dalla Fondazione, mediante proprio sito internet o altri canali informativi

d) assistenza tecnico-amministrativa in progetti di particolare rilievo o complessità

e) eventuali contributi economici, anche "una tantum" per interventi di promozione turistica e culturale, nella misura in cui detti interventi possano concorrere nell'ambito della normale programmazione delle risorse ministeriali, secondo gli ordinari procedimenti valutativi e selettivi di volta in volta attivati dal Ministero.

3. Possono ottenere la qualifica di Aderenti Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, gli Enti, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano a titolo di liberalità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento di contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di attività anche professionali di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Gli Aderenti Sostenitori potranno destinare il proprio apportò a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Art. 5:

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e nello statuto, conferiti dai Fondatori Promotori e può essere incrementato e alimentato da:

- eventuali ulteriori contributi dei Fondatori Promotori
- apporti degli Aderenti
- acquisti di beni mobili e immobili
- contributi e liberalità o elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del

Patrimonio della Fondazione

- contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati
- eventuali rendite e proventi derivanti, rispettivamente, da beni del Patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, qualora destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del Patrimonio
- eventuali partecipazioni e interessenze possedute.

(2)

conseguentemente lo statuto coordinato della Fondazione è quello allegato sub A al presente verbale;

(3)

il presente verbale sarà pubblicato nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma a norma dell'art. 2 D.P.R. 361 del 2000 a cura del Consiglio d'Amministrazione.

****

Quindi il Presidente dichiara la riunione per quanto concerne la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno terminata alle ore 9,50 e mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

****

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentadue pagine e fin qui della trentatreesima di nove fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 9,55.

F.ti: Mauro MORETTI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia dell'allegato A firmato a norma di legge.

All. A a racc. 25134

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa dei Fondatori Promotori di cui al successivo articolo 4 è costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata

"Fondazione FS Italiane".

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma.

2. La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale italiano e degli altri Paesi dove il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è istituzionalmente presente.

3. La Fondazione, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e sopprimere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero.

Articolo 3

Scopi ed attività della fondazione

1. La Fondazione, alla luce del forte legame esistente tra la storia del trasporto ferroviario italiano ed il Paese, è costituita

nell'ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per preservare, valorizzare e consegnare integro, a vantaggio anche delle generazioni future, un patrimonio di storia e di tecnica, simbolo del progresso e strumento di rafforzamento dell'unità degli Italiani.

Sono parte di detto patrimonio *storico, tecnico e industriale*:

- i treni storici costruiti nella prima metà del '900 ed oggi ancora funzionanti, i quali simboleggiano l'evoluzione del trasporto ferroviario in Italia, testimoniano i traguardi e le eccellenze tecniche conseguiti dalle nostre Ferrovie in cento anni di esperienza e rappresentano ciò che è stato il modo di viaggiare di generazioni di Italiani. L'esercizio del parco rotabili storici contribuisce a promuovere la conoscenza del mezzo "treno", unitamente a manifestazioni di tipo culturale, eventi ed iniziative a carattere sociale e commerciale, a beneficio anche delle Comunità e del territorio;
- i treni storici non in esercizio e i musei ferroviari che, come quello di Pietrarsa, rappresentano il luogo della memoria delle Ferrovie Italiane;
- i fondi archivistici, le biblioteche ed il ricchissimo patrimonio di foto e filmati, che costituiscono consistenti ed importanti depositi di dati sulla storia italiana, tracciando un ritratto

autentico della società italiana, dei suoi costumi, dei suoi cambiamenti, dal 1905 ad oggi.

2. Per quanto sopra, la Fondazione ha per scopo quello di realizzare la salvaguardia e la valorizzazione del Patrimonio storico, tecnico e industriale costituito dai treni d'epoca, dagli archivi, dai musei e dalle collezioni di oggetti e cimeli ferroviari presenti sul territorio nazionale.

3. La Fondazione al fine di conseguire i suindicati scopi, potrà:

- svolgere attività economiche e commerciali, con ciò perseguendo in via diretta le proprie finalità ovvero solo garantendo l'equilibrio economico e finanziario;
- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi consulenziali, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, nonché collaborare con e partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e museali, convegni ed incontri, ed in generale eventi, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari inerenti agli scopi istituzionali della Fondazione;

- svolgere attività di promozione, realizzazione e pubblicazione di studi, ricerche e materiali informativi e divulgativi, sotto forma di monografie, periodici, audiovisivi e simili, anche per il tramite del World Wide Web, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti ed i requisiti imposti dalla legge;

- promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle iniziative promosse dalla Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 4

Fondatori Promotori, Aderente Istituzionale e Aderenti Sostenitori

1. Sono Fondatori Promotori della Fondazione:

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

- Trenitalia S.p.A.

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni.

2. È Aderente Istituzionale della Fondazione il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il quale, in virtù della sua peculiare missione istituzionale, contribuisce alla vita ed al perseguimento delle finalità della Fondazione sostenendo le iniziative di rilievo culturale e turistico promosse dalla medesima. In particolare, il contributo di tale Aderente Istituzionale consiste nella prestazione, a titolo gratuito, delle seguenti attività, anche in via alternativa tra loro:

a) concessione di patrocini per eventi organizzati dalla Fondazione di rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di promozione turistica

b) rilascio di autorizzazioni all'utilizzo del proprio logo associato a quello della Fondazione, in locandine o altro materiale promozionale

c) promozione di eventi organizzati dalla Fondazione, mediante proprio sito internet o altri canali informativi

d) assistenza tecnico-amministrativa in progetti di particolare rilievo o complessità

e) eventuali contributi economici, anche "una tantum" per

interventi di promozione turistica e culturale, nella misura in cui detti interventi possano concorrere nell'ambito della normale programmazione delle risorse ministeriali, secondo gli ordinari procedimenti valutativi e selettivi di volta in volta attivati dal Ministero.

3. Possono ottenere la qualifica di Aderenti Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, gli Enti, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano a titolo di liberalità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento di contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di attività anche professionali di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Gli Aderenti Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e nello statuto, conferiti dai Fondatori Promotori e può essere incrementato e alimentato da:

- eventuali ulteriori contributi dei Fondatori Promotori
- apporti degli Aderenti
- acquisti di beni mobili e immobili
- contributi e liberalità o elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati
- eventuali rendite e proventi derivanti, rispettivamente, da beni del Patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, qualora destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del Patrimonio
- eventuali partecipazioni e interessenze possedute.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- la somma versata all'atto della costituzione della Fondazione

dai Fondatori Promotori espressamente destinata a spese di gestione;

- eventuali rendite e proventi derivanti, rispettivamente, da beni del Patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, che non siano destinati, ai sensi del precedente articolo 5, ad incremento del Patrimonio;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a Patrimonio;
- eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Patrimonio;
- altri eventuali contributi o beni, da chiunque ricevuti, senza espressa destinazione al Patrimonio.

Articolo 7

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione, nel cui ambito è individuato il Presidente del Consiglio e della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Può altresì essere costituito un Comitato Scientifico e può essere nominato un Direttore.

2. Ai componenti gli organi di cui sopra la Fondazione può riconoscere, all'atto della nomina, un emolumento, salvo in ogni caso il rimborso spese.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri nominati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., sentiti gli altri Fondatori Promotori. Ad uno dei predetti Consiglieri sono attribuite le funzioni di Presidente del Consiglio e della Fondazione previste nel successivo articolo 9.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica al momento dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e possono essere nuovamente nominati.

Nel caso in cui un Consigliere cessi anticipatamente dall'incarico, alla nomina per la relativa sostituzione si provvede nelle modalità di cui al precedente comma 1 ed il componente di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 9

Competenze del Presidente e nomina del Segretario

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e della

Fondazione (di seguito anche Presidente), nominato ai sensi del precedente articolo, compete:

- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri, e proporre le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- compiere tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- sorvegliare il buon andamento delle attività della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e proporne la riforma qualora si renda necessario;
- curare i rapporti con le Autorità;
- adottare, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano fra quelli nominati ai sensi del precedente articolo 8 comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Fondazione.

Articolo 10

Adunanze, competenze e quorum del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire con regolamento ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

In difetto delle predette formalità e dei predetti termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri e revisori in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari

per amministrare la Fondazione.

In particolare, fermo restando i compiti previsti in altri articoli dello Statuto, il Consiglio:

a) pianifica le attività della Fondazione ed approva, sentito il Comitato Scientifico eventualmente costituito, le proposte di linee strategiche di programma nonché i progetti ed il programma annuale presentati dal Direttore, eventualmente nominato;

b) approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo. Entro il medesimo termine, approva il bilancio di previsione, che definirà tra l'altro l'eventuale contributo annuale dei Promotori ed Aderenti;

c) delibera riguardo all'ammissione di Aderenti e determina l'entità e le modalità di erogazione dei relativi apporti (in termini di contributi, di attività e di attribuzione di beni materiali o immateriali);

d) delibera l'adozione di eventuali regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio di Amministrazione;

e) può deliberare sull'istituzione e soppressione di uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero;

f) può costituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti tra cui il Presidente e determinandone l'eventuale

compenso;

g) delibera le assunzioni e/o i distacchi del personale;

h) può nominare un Direttore della Fondazione, determinandone anche i relativi poteri;

i) può chiedere pareri al Comitato Scientifico, ove costituito;

j) può delegare parte dei propri poteri al Presidente del Consiglio e della Fondazione ed a singoli Consiglieri, con facoltà per gli stessi di conferire a loro volta, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti;

k) assume, nei limiti e secondo la procedura di cui al successivo articolo 15, delibere concernenti modifiche del presente statuto e decide, in conformità con quanto previsto nel successivo articolo 16, in ordine all'estinzione della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del Patrimonio;

l) ove l'Autorità governativa assuma determinazioni di cui all'art 28 comma 1 codice civile ovvero di cui all'art. 2500 octies ultimo comma, adotta determinazioni connesse e conseguenti alle rispettive ipotesi di trasformazione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, salvo quanto previsto nel successivo comma 4, delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le delibere di cui al precedente comma 2, lett. k) e lett. l) devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

6. Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Articolo 11

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove costituito, è composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. Uno di essi è nominato Presidente del Comitato.

Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione, cessano alla scadenza di quest'ultimo e sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente o il Consigliere espressamente delegato dal Presidente e il Direttore della Fondazione, ove nominato.

2. Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e

nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico, se costituito:

- esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Direttore, se nominato, in vista della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte relative all'attività della Fondazione;
- fornisce pareri sulle questioni che ad esso vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Direttore

Il Direttore della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- esercita i poteri che gli sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- predispone il programma annuale della attività della fondazione, su cui esprime parere il Comitato Scientifico, se costituito, in vista della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- dirige e coordina le attività, gli Uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- propone la nomina dei responsabili delle singole aree.

Articolo 13

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

1. Le attività di riscontro della gestione finanziaria, accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, verifica di cassa e redazione delle apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi competono al Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio.

Alla nomina dei revisori provvede Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., sentiti gli altri Fondatori Promotori. I revisori sono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in

carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dell'incarico di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, alla nomina per la relativa sostituzione si provvede nelle modalità di cui al precedente comma 1 ed il componente di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.

3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico, eventualmente costituito.

Articolo 15

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali della Fondazione, potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 4, ferma la successiva approvazione da parte della Prefettura competente.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione, devoluzione del patrimonio e rinvio

alla legge

1. La Fondazione si estingue quando lo scopo sarà stato raggiunto o sarà divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diverranno insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge, con delibera del Consiglio d'amministrazione assunta ai sensi dell'art. 10 comma 4.

2. In caso di estinzione della Fondazione, il Patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a favore di Enti che perseguano fini analoghi, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell'art. 10 comma 4 e previa approvazione da parte dell'autorità governativa ai fini della relativa validità.

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma lì, – 6 AGO. 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato

VISTO l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTI in particolare gli articoli 57-bis, 106 e 115 del predetto codice, concernenti, rispettivamente, le "*Procedure di trasferimento di immobili pubblici*", l'"*Uso individuale di beni culturali*" e le "*Forme di gestione*" dei beni culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di valutazione della* performance, *a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*";

VISTO l'articolo 1, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*";

VISTE le leggi 7 dicembre 2000, n. 383, recante "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*", 8 novembre 1991, n. 381, recante "*Disciplina delle cooperative sociali*", 11 agosto 1991, n. 266, recante "*Legge-quadro sul volontariato*", e 26 febbraio 1987, n. 49, recante "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*";

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*";

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre, 1997, n. 507, recante "*Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*";

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 94, recante "*Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»*";

VISTO l'articolo 11 (*Shared responsibility for cultural heritage and public participation*) della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013, in particolare le lettere da *c*) a *e*) del paragrafo 2, che impegnano le Parti "*c. a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche; e. a incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell'eredità ad agire nell'interesse pubblico*";

RILEVATO che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dispone che *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;

RITENUTO di dare attuazione agli articoli 6, comma 3, e 111, comma 4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i quali dispongono che "*La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*" e che "*La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*";

CONSIDERATA l'esigenza di migliorare e potenziare il servizio pubblico di apertura alla pubblica fruizione e di valorizzazione di immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati, ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato rivolte a valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione di enti del "terzo settore" che, senza fini di lucro, operano nel settore dei beni e delle attività culturali e vantano una significativa esperienza positiva di gestione di siti culturali;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di favorire, attraverso la concessione in gestione del bene culturale, la realizzazione dei necessari interventi di conservazione programmata, mediante attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, anche in tutto o in parte a carico dell'ente concessionario, da finanziarsi sia attraverso il reinvestimento integrale in tali attività dei proventi della pubblica fruizione e valorizzazione del bene anche mediante servizi complementari, sia attraverso forme di raccolta di fondi da persone fisiche e aziende, anche attraverso sponsorizzazioni ed erogazioni liberali tra il pubblico;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla valorizzazione ed utilizzazione di beni culturali immobili dello Stato, per l'utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro;

DECRETA

Art. 1

(Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato)

1. Possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti privati di cui all'articolo 2 i beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, per l'utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", d'ora innanzi "Codice", nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.

2. Tali beni sono individuati con decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", anche sulla base di apposita lista, contenente ciascuna fino ad un massimo di dieci beni, trasmessa entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, in sede di prima applicazione, dai competenti Segretari regionali del Ministero, sentite le competenti Commissioni regionali per il patrimonio culturale, al Segretario generale tramite il Direttore generale "Musei".

Art. 2

(Soggetti privati concessionari)

1. Le concessioni disciplinate dal presente decreto sono riservate alle associazioni e fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità giuridica e prive di fini di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici;
b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
c) documentata esperienza nella gestione, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione;

Art. 3

(Procedura di scelta del concessionario e criteri di aggiudicazione)

1. La scelta del concessionario avviene attraverso procedure di selezione, in cui sia garantito il rispetto della parità di trattamento tra i partecipanti. A tal fine, il Ministero indice apposito avviso pubblico, riservato ai soggetti di cui all'articolo 2, per la selezione dei concessionari dei beni di cui all'articolo 1.
2. L'avviso pubblico contiene una descrizione dei beni oggetto di concessione e l'indicazione del canone posto a base d'asta.
3. La procedura di evidenza pubblica, regolata da apposito bando pubblicato dal Ministero, prevede la nomina, con decreto del Segretario generale del Ministero, di una commissione giudicatrice, così composta:

a. il Segretario generale, o suo delegato;
b. il Direttore generale "Musei", o suo delegato;
c. il Direttore generale "Belle arti e paesaggio", o suo delegato;

MINISTRO MiBACT

d. il Direttore generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane", o suo delegato;

e. il Direttore generale "Bilancio", o suo delegato.

4. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

5. L'aggiudicazione in concessione dell'immobile è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto:

a) del progetto di restauro e di conservazione programmata, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le misure e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione del bene che il proponente si obbliga a realizzare, il preventivo delle spese da sostenere, la tempistica della realizzazione degli interventi, mediante uno specifico crono-programma, le eventuali fonti di finanziamento disponibili;

b) del programma, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) del progetto di valorizzazione del bene, con l'indicazione dei servizi di accoglienza di cui all'articolo 117 del Codice che si intendono realizzare e delle possibili sinergie che si possono costituire mediante collegamento con altri siti culturali e con i circuiti di turismo culturale e di eccellenza del territorio di riferimento, anche nel quadro di possibili accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 112 del Codice, con altri enti pubblici e privati;

d) del prezzo dell'eventuale biglietto che il proponente intende istituire, con assunzione dell'obbligo di destinazione integrale dei proventi della bigliettazione agli interventi di conservazione programmata e di gestione del bene, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei biglietti per l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 103 del Codice, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;

e) dell'ammontare del canone proposto da ciascun partecipante, tenuto conto delle indicazioni di cui all'articolo 4;

f) di un piano economico-finanziario, asseverato da primario istituto creditizio, che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

Art. 4

(Determinazione del canone da porre a base d'asta)

1. La determinazione del canone, che costituisce base d'asta ai fini dell'elemento di valutazione di cui alla lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del presente regolamento, è compiuta dal Ministero, di concerto con l'Agenzia del Demanio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro, entro il limite massimo del canone stesso. Per ottenere la detrazione, il concessionario deve inviare al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la rendicontazione degli interventi

MINISTRO MiBACT

effettuati e delle spese sostenute, in coerenza con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione. La detrazione è riconosciuta all'esito della verifica, compiuta dal Ministero entro tre mesi dall'invio del documento di rendiconto, circa la corrispondenza degli interventi effettuati e delle spese sostenute con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione.

3. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, trova applicazione l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Art. 5

(Concessione d'uso e contratto di servizio)

1. Concluse le procedure di cui all'articolo 3, la concessione è disposta dal competente ufficio del Ministero nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del concessionario, pari a tre mensilità del canone pattuito.

2. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, il concessionario non provveda alla costituzione del deposito cauzionale ivi previsto, il Ministero, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.

3. La concessione stabilisce:

a) l'ammontare del canone dovuto per la concessione del bene, ai sensi dell'articolo 4;

b) il progetto di conservazione programmata e di restauro indicante le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene, che il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese;

c) il programma indicante le modalità ed i tempi di fruizione pubblica del bene;

e) gli standard minimi del servizio di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi, secondo quanto previsto dall'articolo 114 del Codice;

f) il prezzo del biglietto per l'accesso al bene, stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

g) il contenuto degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 4.

4. Il Ministero e il concessionario regolano i rapporti inerenti la concessione mediante un apposito contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione del bene e delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la

pubblica fruizione del bene e sono riportate le previsioni di cui all'articolo 115, comma 6, del Codice.

Art. 6

(Durata e rinnovo della concessione)

1. La durata della concessione non può essere inferiore a sei anni né superiore a dieci anni.

2. Quando l'amministrazione competente ne ravvisa l'opportunità, con determinazione motivata, in considerazione di peculiari finalità perseguite dal richiedente, in particolare nell'ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse, la concessione può avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente i diciannove anni.

3. Alla scadenza della concessione è esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito. E' facoltà del Ministero rinnovare la concessione in favore del concessionario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 4, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi concessori, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di restauro;

b) dell'impossibilità, accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al Ministero il proprio interesse all'aggiudicazione della concessione, di conseguire una più proficua valorizzazione dell'immobile. Al ricorrere di tale ipotesi, l'amministrazione competente indice nuova procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, a cui può partecipare anche il concessionario.

3. La domanda di rinnovo della concessione ai sensi del comma 2 è presentata al Ministero non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Risoluzione e disdetta della concessione)

1. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite nella concessione in ordine alle modalità di pagamento del canone, dell'attuazione del programma di restauro e del programma indicante le modalità ed i tempi di fruizione pubblica del bene costituiscono causa di risoluzione.

MINISTRO MiBAC

2. Il Ministero può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalità, gli incaricati del Ministero hanno facoltà di accesso all'immobile nei tempi e con le modalità stabilite nella concessione.

Art. 8

(Invarianza degli oneri)

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati utilizzano, per l'espletamento dei compiti ivi previsti, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 6 OTT. 2015

IL MINISTRO

MINISTRO MIBACT

MIBACT-UDCM
REP. Protocolli d'intesa
17/12/2015 N° 20

3

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AGENZIA DEL DEMANIO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT),

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT),

AGENZIA DEL DEMANIO,

E

ANAS S.P.A.

per l'avvio di attività di analisi finalizzate alla valorizzazione, rifunzionalizzazione e riuso di portafogli immobiliari pubblici

PREMESSO CHE

la valorizzazione delle identità e delle eccellenze del Paese può essere perseguita con la messa a punto di rinnovate strategie di crescita sostenibile che agiscono su differenti elementi caratterizzanti il tessuto dei territori attraverso azioni strutturate in grado di innescare processi di sviluppo;

lo sviluppo dei territori può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione;

nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì, attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui al D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 (cd. D.L. "Turismo");

la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, di una offerta turistico-culturale competitiva, delle dinamiche del settore produttivo, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio degli utenti e dei luoghi, possono costituire un insieme strategico per lo sviluppo dei territori che può concorrere alla crescita e alla ripresa economica della Nazione;

lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato anche dai soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto al dialogo con le comunità;

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per l'economia;

tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da modelli, informazioni e competenze mirate a promuovere iniziative finalizzate al ritorno economico e alla massimizzazione degli effetti che le stesse possono avere sullo sviluppo

dei territori, anche secondo strategie di valorizzazione del patrimonio mirate al rafforzamento dell'integrazione tra i settori del turismo, delle infrastrutture, dell'arte e della cultura, dello sviluppo economico e della coesione territoriale;

nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da raggiungere anche attraverso l'applicazione della disciplina normativa di settore;

il MiBACT, in coerenza con le norme contenute nella legge 106/2014, promuove la diffusione del turismo lento con particolare attenzione alle aree interne del Paese anche attraverso la valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali ed equestri. In particolare l'art. 11 della legge 106/2014 attraverso gli strumenti del Piano Straordinario della Mobilità Turistica, delle conferenze dei servizi e della concessione di beni demaniali favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia. La promozione dei "percorsi" che potranno avvalersi del patrimonio immobiliare che verrà messo a disposizione dal Demanio e da ANAS, sarà inserita tra le strategie nazionali del redigendo Piano Nazionale per la Promozione del Turismo in Italia;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (di seguito solo MIT), in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi dati per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle infrastrutture nelle sue differenti accezioni, pedonali, ciclabili, veicolari, ferroviarie e fluviali, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori in grado di attivare nuove economie;

l'Agenzia del Demanio (di seguito solo Agenzia), con riferimento ai beni immobili dello Stato e - sulla base di appositi accordi - anche nei riguardi dei beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a: definirne l'ottimale conservazione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione; assicurarne la piena conoscenza e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli interventi finalizzati alla valorizzazione; coordinare la programmazione degli usi e degli impieghi, nonché degli interventi edilizi, monitorandone lo stato di attuazione. Nell'ambito della *mission* istituzionale ad essa affidata, l'Agenzia del Demanio, al fine di supportare gli Enti Pubblici proprietari nell'avvio di iniziative idonee per il concreto sviluppo dei propri patrimoni immobiliari, promuove le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-

amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'indirizzo verso l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione;

l'ANAS S.p.A. (di seguito solo ANAS), nell'ambito della tutela e gestione del patrimonio immobiliare ad essa appartenente, ha riscontrato l'opportunità di avviare iniziative di valorizzazione o di riqualificazione anche al fine di incrementare i servizi e la sicurezza per la clientela stradale, coerentemente con le proprie finalità istituzionali e con quanto, fra l'altro, disposto dall'art. 24 del CdS e dagli artt. 62 e segg. del relativo Regolamento di Attuazione.

CONSIDERATO CHE

il MiBACT provvede, secondo quanto previsto D.Lgs. n. 368/1998, dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal DPCM n. 171 /2014 alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;

il MiBACT, nel perseguimento delle finalità di cui al D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:

- lo sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali nei settori del turismo e della cultura;
- il rilancio del lavoro di qualità;
- l'ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani;
- la promozione di iniziative culturali, sociali, artistiche, artigianali ed imprenditoriali attraverso l'avvio di progetti a rete legati al mondo della cultura, dell'associazionismo sociale e culturale, della produzione artistico-culturale;

il MIT attiva, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. n. 300/1999, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture, che incrementano la qualità, la

sicurezza e l'innovazione e che possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;

il MIT, sulla base di quanto previsto nell' atto di indirizzo n. 286/2015 concernente le priorità politiche da realizzare, intende avviare misure atte a promuovere:

- lo sviluppo di tracciati per la mobilità dolce, anche in un ottica di rete con i corridoi ciclabili e navigabili europei;
- l'innalzamento dei livelli di sicurezza, introducendo tecnologie più avanzate secondo standard europei, anche dando impulso all'istallazione delle tecnologie di sicurezza delle reti regionali;
- l'uso delle energie alternative nello sviluppo della mobilità;
- l'efficientamento delle infrastrutture a servizio di una mobilità integrata e intermodale;
- l'informatizzazione dei sistemi di trasporto;
- l'implementazione dei servizi da rendere in favore della clientela stradale;

l'Agenzia, in linea con la propria *mission* istituzionale, intende promuovere l'avvio di iniziative di valorizzazione che, da un lato, favoriscano la rifunzionalizzazione ed il riuso di immobili pubblici e, dall'altro - rispondendo alle richieste di maggiore accessibilità e fruizione di detti immobili da parte della collettività - sostengano l'imprenditoria e l'occupazione giovanile, da considerare un efficace mezzo per tradurre i bisogni sociali in proposte concrete, economicamente sostenibili;

l'ANAS riconosce nell'Agenzia il soggetto istituzionalmente idoneo a supportarla nell'avvio di iniziative di valorizzazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riuso di parte del patrimonio immobiliare (in proprietà e/o in uso) che abbiano come obiettivi la gestione auto-sostenibile dei beni e l'impatto economico-sociale sul territorio.

VISTI

- la L. n. 241/1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi*";

- gli artt. 2, 3, 13 e 35 D.Lgs. n 285/1992, con i quali sono indicate le definizioni, le norme per la costruzione e la gestione delle strade;

- l'art. 2 co. 1 lett. e) D.Lgs. n. 143/1994, il quale affida all'A.N.A.S. – tra i tanti – anche il compito di curare la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni immobili destinati al servizio delle strade, così come espressamente recepito nell'art. 2 paragrafo 2.1 lett. c) Statuto ANAS;

- l'art 3 co. 2 D.Lgs n. 143/1994, con il quale Ministro dei Lavori Pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale;

- l'art 6 co. 2 D.Lgs. n. 143/1994, con il quale il Consiglio dell' ANAS sottopone al Ministro dei Lavori Pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3;

- l'art 11 comma 5 D.Lgs. n. 143/1994 il quale prevede che, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, siano individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'ANAS;

- l'art. 4 D.Lgs. n. 143/1994, il quale riconosce all' ANAS la proprietà di immobili diversi dalle strade, tra i quali s'intendono ricomprese anche le case cantoniere, così come espressamente interpretato con l'art. 19 co. 2 L. n. 136/1999;

- il D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, recante il "*Regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)*", il quale – nel prevedere l'organizzazione del servizio di manutenzione stradale – istituisce le squadre di manutenzione (operai, cantonieri, Capi cantonieri e Sorveglianti), che operano lungo un'estesa stradale variabile dai 40 ai 60 Km;

- il D.Lgs. n. 112/1998, recante: "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

- il D.Lgs. n. 368/1998, recante: "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

- l'art. 61 co. 1 D.Lgs. n. 300/1999, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. n. 173/2003, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;

- l'art. 65 co. 2 D.Lgs. n. 300/1999 che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di proprietà dei predetti Enti, così come espressamente recepito nell'art. 2, co. 3 Statuto Agenzia del Demanio;

- gli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 300/1999, con i quali sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il D.Lgs. n. 42/2004, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

- l'art. 24 del Codice della Strada e gli artt. 62 e segg. del Regolamento di Attuazione, che individuano, oltre alle pertinenze di esercizio, le pertinenze di servizio, quali i fabbricati per la manutenzione delle strade e quelli destinati ad assicurare assistenza, supporto, ristoro e ospitalità alla clientela stradale;

- il D.L. n. 83/2014 (cd. "D.L. Turismo"), conv. in L. n. 106/2014;

- l'art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 (cd. "D.L. Turismo"), conv. in L. n. 106/2014, il quale, al fine di favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, prevede che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere affidati in concessione d'uso gratuito, non superiore a nove anni;

- l'art. 24 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, il quale consente ai Comuni di definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati e, in generale, per la

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, prevedendo eventualmente riduzioni o esenzioni di tributi relativi al tipo di attività sussidiaria posta in essere;

Quanto sopra premesso e considerato

tra

il **MiBACT,** in persona del Ministro *pro tempore*, Dario Franceschini

il **MIT**, in persona del Ministro *pro tempore*, Graziano Delrio

l'**Agenzia del Demanio**, in persona del Direttore *pro tempore*, Roberto Reggi

e

la **ANAS S.p.A.,** in persona del Presidente *pro tempore*, Gianni Vittorio Armani

si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo)

Al fine di facilitare la valorizzazione, la riqualificazione, l'accessibilità e la fruizione di immobili di appartenenza pubblica interamente o parzialmente non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, a partire dalle case cantoniere di proprietà dell'ANAS le Parti firmatarie del presente Protocollo intendono avviare attività di analisi e segmentazione immobiliare e di *scouting* di progetti innovativi di recupero, in grado di innescare, attraverso l'applicazione degli strumenti normativi più idonei, processi virtuosi di sviluppo territoriale, di impulso all'imprenditoria, soprattutto giovanile, e all'occupazione sociale, nel rispetto dei profili di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, innovazione delle infrastrutture e valutazione delle opportunità turistico-culturali.

I progetti innovativi che verranno realizzati dovranno garantire una coerenza complessiva in termini di tipologia di attività e di immagine, offrendo una serie di servizi comuni, anche a supporto delle attività di esercizio e gestione della rete stradale.

Articolo 3

(Individuazione del portafoglio immobiliare di riferimento)

Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo, le Parti firmatarie procederanno, entro il 30 giugno 2016, ad individuare un primo elenco di immobili pubblici interamente o parzialmente inutilizzati, a partire dalle case cantoniere di proprietà dell'ANAS, integrato da ulteriori beni dismessi, appartenenti allo Stato, agli Enti territoriali e ad altri Enti pubblici, idonei per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Articolo 2. Detto elenco potrà successivamente essere modificato ed ampliato attraverso l'inserimento di ulteriori beni pubblici previa intesa tra i Referenti delle Parti firmatarie nell'ambito del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) costituito ai sensi del successivo Articolo 5.

Articolo 4

(Impegni assunti dalle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all'Articolo 2.

Il MiBACT si impegna a garantire il supporto da parte dei propri Uffici competenti per territorio, assicurando i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni necessari per l'attuazione delle specifiche iniziative individuate in relazione al portafoglio immobiliare di riferimento.

Il MIT si impegna a garantire il supporto da parte dei propri Uffici competenti, centrali e territoriali, assicurando quanto necessario per l'attuazione delle specifiche iniziative individuate in relazione al portafoglio immobiliare di riferimento.

Con riguardo agli immobili di proprietà, l'ANAS si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa in suo possesso per consentire l'avvio di progetti innovativi di recupero da strutturare attraverso il ricorso agli strumenti normativi più idonei e coerenti con le strategie di gestione immobiliare definite dalla Società.

L'Agenzia si impegna a coordinare le attività tecnico-specialistiche di analisi, segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento e sostenibilità, propedeutiche alla promozione e all'avvio di iniziative di valorizzazione nell'ambito del presente Protocollo, a partire dagli immobili di proprietà dell'ANAS, verificando le sinergie con le altre operazioni di sviluppo e valorizzazione immobiliare già attivate o in corso di attivazione, anche con Enti terzi.

Le Parti firmatarie si impegnano, altresì, a verificare, nell'ambito del Tavolo tecnico operativo di cui al successivo Articolo 5, l'opportunità di ampliare il portafoglio immobiliare di riferimento, attraverso l'individuazione e la selezione di ulteriori beni pubblici, così come previsto dal precedente Articolo 3.

La richiesta di ulteriori specifici supporti potrà essere oggetto di successivi Accordi operativi.

Articolo 5

(Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie che verranno successivamente individuati e comunque aperto alla partecipazione degli ulteriori soggetti istituzionali che – a qualsiasi titolo – dovessero essere coinvolti nella strutturazione delle specifiche iniziative progettuali:

Al TTO è assegnato il compito di adempiere a quanto disciplinato nel presente Protocollo, di sovrintendere alle attività ivi previste, nonché di garantire il coordinamento con gli altri eventuali Soggetti istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

Il TTO, per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 2, provvederà, entro il 30 giugno 2016, a:

- predisporre un apposito Piano di Lavoro, definendo il cronoprogramma delle attività da avviare per la strutturazione di progetti innovativi di recupero a partire dal portafoglio immobiliare pubblico di riferimento;

- individuare, previa attività di analisi e segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento, gli immobili – a partire da quelli di proprietà dell'ANAS – che potranno essere prioritariamente rifunzionalizzati attraverso la strutturazione di specifici progetti pilota;

- definire linee guida e modelli operativi, anche tematici, per i progetti di recupero che potranno essere avviati quali specifici progetti pilota, nell'ambito di reti e circuiti turistico-culturali e di mobilità dolce tra cui, a mero titolo esemplificativo: la Via Francigena, il Cammino di Francesco (La Verna-Assisi), il Cammino di San Domenico, il tracciato dell'Appia Antica, il Circuito del Barocco in Sicilia, la Ciclovia del Sole (Verona-Firenze), la Ciclovia Venezia Torino e il GRAB (Roma);

- definire il modello di Rete di Servizi diffusa sul territorio;

- definire e avviare le procedure necessarie per rendere operativi tali progetti pilota, distinguendo, ai fini della scelta degli strumenti attuativi più idonei, tra gli immobili ancora in uso all'ANAS, sui quali quest'ultima possa eventualmente attivare interventi

diretti di recupero e rfunzionalizzazione, e quelli già dismessi o di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici, rispetto ai quali sperimentare l'attuazione della concessione gratuita di cui all'art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014; .

- approvare, su proposta di una delle Parti firmatarie, l'inserimento di ulteriori immobili di appartenenza pubblica, non più utilizzati ovvero non più utilizzabili per finalità istituzionali e suscettibili di rifunzionalizzazione attraverso l'avvio di idonee iniziative di valorizzazione.Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'Articolo 2 del presente Protocollo, il TTO provvederà, altresì, a monitorare i risultati dei progetti pilota per verificare l'opportunità e la fattibilità di replicare i modelli realizzati su altri immobili di appartenenza pubblica.

Articolo 6

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

  Via del Collegio Romano, 27 00186 – Roma
  E-mail: ministro.segreteria@beniculturali.it
  PEC: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

- **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**

  Via Nomentana 2 00191 – Roma

  E-mail: loredana.campagna@mit.gov.it
  PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

- **Agenzia del Demanio**

  Via Barberini n. 38, 00187 – Roma
  E-mail: dg.dsi.strategieimmobiliariinnovazione@agenziademanio.it
  PEC: strategieimmobiliariinnovazione@pce.agenziademanio.it

- ANAS S.p.A.

  Via Monzambano n. 10, 00185 – Roma

  E-mail: 841148@stradeanas.it

  PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Articolo 7

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo 8

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi previo accordo tra le Parti.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Accordo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Articolo 10

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Roma, lì 16 dicembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Per il MiBACT, il Ministro_____

Per il MIT, il Ministro_____

Per l'Agenzia del Demanio, il Direttore_____

Per l'ANAS S.p.A., il Presidente_____